

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 1999

ADDI' 23 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

ASSENTI: AMATI, BONADONNA, DONATO.

DELIBERAZIONE N° 5601

Oggetto : Proposta di legge regionale concernente:
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (L.R. 17/86 art.28)".




Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (L.R. 11 aprile 1986, n. 17 art. 28)

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO l'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, che prevede la presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge concernente il rifinanziamento di leggi regionali e disposizioni in materia finanziaria riguardanti il programma regionale di sviluppo;
- VISTA la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, concernente norme in materia di bilancio e contabilità;
- CONSIDERATO che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, la legge di bilancio, oltre alle spese ordinarie di funzionamento, può recepire solo autorizzazioni di spesa contenute in leggi regionali sostanziali, in vigore, nella misura disposta con le stesse, oltre alle spese conseguenti a trasferimenti disposti da leggi statali;

DELIBERA

- a) di approvare la proposta di legge regionale concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (L.R. 11 aprile 1986, n. 17 art. 28), allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante, unitamente ai prospetti ed agli elaborati;
- b) di sottoporre la presente proposta di legge regionale all'esame ed approvazione del Consiglio regionale;



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

(Deliberazione di Giunta regionale n. 5601 del 23 novembre 1999)

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (L.R. 11 aprile 1986, n. 17 art. 28)

A. Li

[Signature]

ART. 1

(Autorizzazione finanziamento di leggi)

1. Relativamente all'anno finanziario 2000 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

ART. 2

(Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36)

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 36/1992.

ART. 3

(Disposizioni per il contenimento della spesa)



1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2000 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.
2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85% dello stanziamento annuo.
3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore competente in materia di economia e finanza.

4. Alle deliberazioni d'impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

ART. 4

(Conferma disposizioni legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, articolo 71)

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2000 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.



Proposta di Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002

*

La presente proposta si riferisce al bilancio a legislazione vigente. Tuttavia occorre sottolineare alcuni aspetti di particolare rilevanza:

a) nel 1999, come già nel 1998, si è compiuta con nettezza la scelta di limitare l'Assestamento esclusivamente alla sistemazione contabile dei dati riferiti all'anno precedente ed alle dirette conseguenze sulla competenza dell'esercizio corrente, evitando di includere ogni altra variazione tabellare o normativa che potesse far configurare l'Assestamento come una sorta di bilancio-bis. Le necessarie variazioni al bilancio di competenza 1999 hanno costituito oggetto di un successivo specifico provvedimento di legge.

Ciò ha consentito di anticipare i tempi dell'approvazione dell'Assestamento 1999 e di conseguenza di poter predisporre il Rendiconto 1998 (ora sottoposto all'attenzione del Consiglio con separato provvedimento legislativo);

b) anche a seguito di quanto detto al punto precedente, la Giunta sottopone ora all'esame del Consiglio non una proiezione "tecnica" dei dati, bensì una proposta organica contenente le linee di fondo e le articolazioni della "manovra" di Bilancio per l'anno 2000 e pluriennale 2000-2002.

A tal fine si è largamente tenuto conto anche delle indicazioni emerse nel corso dell'ampia consultazione - svolta assieme alla competente commissione consiliare - dei soggetti istituzionali, economici e sociali di maggiore rilevanza.

Naturalmente un bilancio a legislazione vigente, oltre a non poter tenere formalmente conto della Finanziaria nazionale e dei relativi "collegati", contiene elementi di provvisorietà di alcuni dati derivanti dal fatto che la predisposizione della proposta 2000 avviene con anticipo rispetto alla conclusione dell'esercizio finanziario 1999 e quindi effettua delle stime rispetto agli impegni ed ai pagamenti che potranno avvenire nell'ultima parte dell'anno. La Giunta ha peraltro deciso di bloccare al 30 novembre 1999 gli impegni e le richieste di mandati di pagamento (fatta eccezione per i programmi comunitari e per gli atti connessi alla legge di variazione), al fine di poter disporre dei dati finali 1999 sin dalle prime settimane del 2000 e quindi di poter valutare tempestivamente le opportune integrazioni alle stime attuali e predisporre gli adempimenti conseguenti.

**

G. P. L.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il riferimento fatto alla Finanziaria nazionale ed ai "collegati" fornisce lo spunto per alcune brevi considerazioni sul contesto generale del quale la Regione deve tener conto. In particolare:

1) la Legge 133/99 include all'art 10 le nuove norme sul **federalismo fiscale** "a Costituzione invariata", con la delega al Governo ad emanare un apposito Decreto legislativo. Attualmente è in corso il confronto tra il Governo e le Regioni sulla bozza di tale Decreto. Le questioni in discussione sono di grande rilevanza, in quanto il processo di federalismo fiscale prevede la soppressione di una serie di trasferimenti statali con vincolo di destinazione (compreso il Fondo sanitario nazionale) e la loro sostituzione con l'aumento della compartecipazione delle Regioni al gettito dell'accisa sulla benzina, l'aumento dell'addizionale Irpef (con corrispondente riduzione dell'Irpef incassata dallo Stato) nonché l'introduzione della compartecipazione delle Regioni al gettito dell'IVA. Inoltre sono previsti nuovi meccanismi di attribuzione alle Regioni delle risorse derivanti dalle descritte entrate fiscali, superando gradualmente il riparto effettuato sulla base della spesa storica, nonché l'introduzione di un nuovo fondo di compensazione tra le Regioni stesse per ridurre il divario di capacità fiscale.

Di tali aspetti non si è ovviamente tenuto conto nell'attuale proposta di Bilancio, ma costituiranno la base essenziale di riferimento per i bilanci degli anni a venire;

2) già dal 1998 si è registrata la novità, molto importante per le Regioni nell'oggi e soprattutto nella prospettiva, dell'introduzione della nuova imposta **IRAP** (oltre all'addizionale IRPEF, al momento applicata con parametri fissati a livello nazionale ed esclusivamente destinata alla sanità a compensazione dell'eliminazione della quota dei contributi sanitari a carico dei lavoratori).

La introduzione dell'IRAP non ha comportato per il momento alcuna potestà decisionale e gestionale in capo alle Regioni, configurandosi di fatto come una diversa modalità di trasferimento di risorse predefinite. Pertanto il gettito reale dell'IRAP non ha sinora influito sulle risorse a disposizione, provvedendo lo Stato automaticamente a compensare le eventuali carenze del gettito stesso. L'unico riflesso pratico per la Regione è stato il **forte ritardo** del trasferimento delle risorse dell'ex Fondo perequativo, che ora costituisce parte integrante del gettito IRAP. A tutt'oggi la Regione Lazio vanta un credito per il 1999 e conguaglio 1998 di circa **600 miliardi**. Ciò rende tuttora assai difficile la gestione di cassa della Regione, già gravata dalle limitazioni complessive sui trasferimenti da parte dello Stato e dall'effetto della mancata compensazione bollo auto/benzina (si veda il successivo punto 3). Per il 2000 non si prevedono mutamenti nell'impostazione complessiva dell'IRAP;

3) l'altra importante novità del 1998 è stata la riforma della tassa automobilistica, con l'adozione di nuovi parametri di calcolo e l'eliminazione di una serie di altri tributi gravanti sull'auto (tassa sulle patenti, autoradio,...). In questo caso si è registrato un **forte divario** tra le previsioni iniziali di gettito formulate dal Ministero delle Finanze ed il gettito effettivo. Si rammenta che la norma del "collegato" alla Finanziaria nazionale 1998 ha stabilito, in connessione con il previsto aumento del gettito della tassa automobilistica, la **riduzione da 350 lire a 242 lire** al litro dell'accisa sulla benzina destinata alle Regioni. Tale riduzione ha comportato per il Lazio una perdita certa di gettito di oltre **200 miliardi** in ragione d'anno, distribuita sui trasferimenti mensili alla Regione, solo in parte compensata dal maggior gettito della tassa auto. Tuttavia la stessa norma nazionale prevede la **invarianza di gettito**, per cui a partire dal bilancio 1999 si è iscritto **un credito della Regione** nei confronti dello Stato pari alla presunta perdita di gettito. Il problema non riguarda ovviamente solo il Lazio.

Gg A.L.

Il Direttore Generale

Nelle scorse settimane, grazie alla incessante iniziativa delle Regioni e del Lazio in particolare, si è **pervenuti ad una intesa** con il Governo sulla copertura delle perdite di gettito 1998 (pari a 650 miliardi a livello nazionale) per cui è in corso l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.

A completamento di informazione, si sottolinea che analoga intesa è intervenuta per il recupero della perdita di gettito dell'ex ARIET (sostituita dall'imposta sui conferimenti di rifiuti alle discariche) ed è già stato presentato in Parlamento apposito disegno di legge:

4) un aspetto di particolare grande rilievo è rappresentato dalle norme nazionali sul **Patto di stabilità** interno, previsto sin dal "collegato" alla Finanziaria 1999. L'adesione all'Unione monetaria europea ha comportato infatti l'estensione alle Regioni ed agli Enti locali dei vincoli di contenimento dei disavanzi, con conseguente contenimento delle spese.

Grazie all'iniziativa delle Regioni (e del Lazio con particolare intensità) si è ottenuto che le spese di **investimento** non fossero soggette ad ulteriori limitazioni rispetto agli attuali vincoli (oneri di ammortamento annui non superiori al 25 % delle entrate tributarie proprie, al netto Irap). Pertanto i vincoli di cassa sono al momento riferiti alle sole spese correnti, inclusa la spesa delle ASI.

L'anno 1999 è da considerarsi sperimentale nell'applicazione della nuova normativa, che dal 2000 diverrà più stringente. L'attuazione pratica ha evidenziato una serie di problemi ed un'applicazione **differenziata** tra le diverse Regioni quanto ai criteri di calcolo di una serie di poste contabili. Si sono svolte, anche con la importante partecipazione attiva della Corte dei Conti, una serie di riunioni dalle quali dovrà scaturire l'emanazione da parte del Ministero del Tesoro di nuove disposizioni per disciplinare in modo uniforme la materia.


In ogni caso è da rilevare che la Regione Lazio, per esplicita e pubblica ammissione della Ragioneria generale dello Stato, risulta essere tra le Regioni più "virtuose" nel rispetto del Patto di stabilità.

5) nel Bilancio 2000 non vi sono ancora aspetti finanziari riconducibili all'attuazione della Legge Bassanini ed ai conseguenti decreti delegati. Solo nelle ultime settimane, anche grazie alla costante iniziativa delle Regioni e degli Enti locali, si è avviato il processo di progressiva emanazione dei DPCM che devono disporre il trasferimento di risorse finanziarie ed umane.

La questione è peraltro connessa al federalismo fiscale cui si è accennato nel precedente punto 1). Man mano che i DPCM entreranno in vigore si provvederà a darne traduzione in specifiche poste di bilancio, come previsto dalle leggi regionali di recepimento dei Decreti legislativi (in particolare dalla LR 14/99).

Con l'occasione si sottolinea che nel Bilancio 2000 si è inteso avviare l'**attuazione della L.R 14/99** attraverso l'istituzione e la dotazione dei nuovi capitoli per le funzioni attualmente svolte dalla Regione ed ora attribuite o delegate agli enti locali, distintamente per spese correnti e spese di investimento.



6) una importante novità è da registrare a proposito delle **norme di contabilità**.

A conclusione di una lunga fase di confronto tra le Regioni, il Governo ed il Parlamento, si è pervenuti nei giorni scorsi all'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto legislativo per il nuovo ordinamento contabile delle Regioni, che modifica la Legge 335 del 1976.

Su testo, frutto del lavoro congiunto Regioni/ MinTesoro cui la Regione Lazio ha attivamente contribuito, si è favorevolmente espressa la Conferenza Stato - Regioni e si è in attesa del parere del Parlamento per la definitiva emanazione.

Ciò consentirà di predisporre **la nuova legge di contabilità regionale**, che potrà andare in vigore sin dal Bilancio del 2001. La riforma conterrà tra l'altro la nuova struttura del Bilancio per **Unità previsionali di base**, per cui il Consiglio regionale potrà esprimersi in merito alle scelte fondamentali di bilancio, come già avviene per il Bilancio dello Stato e per quelli degli enti locali.

La nuova legge di contabilità regolerà anche i meccanismi gestionali del Bilancio, per i quali si è peraltro già provveduto nel Lazio ad introdurre importanti modifiche con l'art. 19 della "finanziaria" del 1999 attribuendo tra l'altro ai Dirigenti la responsabilità di assumere gli impegni di spesa a seguito delle decisioni di indirizzo assunte dal Consiglio regionale e dalla Giunta.

Infine la nuova legge di contabilità disciplinerà il nuovo sistema dei controlli interni, in applicazione di uno specifico decreto legislativo emanato nel 1999, disciplina peraltro già parzialmente in vigore nel Lazio a seguito dei provvedimenti assunti per la riorganizzazione delle strutture.

**

Tornando alla proposta di bilancio 2000 - 2002, occorre sottolineare che il bilancio annuale costituisce un tassello di un processo contabile che lo lega ai bilanci precedenti ed alle proiezioni sulle annualità future. Ciò per diversi ordini di motivi:

a) per le caratteristiche che si è inteso dare sin dall'inizio dell'attuale legislatura al Bilancio **pluriennale**, riattribuendo ad esso il ruolo di strumento per impostare una programmazione nell'uso delle risorse.

Pertanto le poste collocate nel pluriennale sono state reinscritte in ossequio alla volontà espressa dal legislatore in occasione dell'approvazione del Bilancio 1999-2001, specie a fronte di leggi-provvedimento che prevedevano una determinata dotazione articolata in più annualità.

In alcuni casi si è provveduto ad una rimodulazione in considerazione dell'andamento della spesa nel corso del 1999 ovvero della nuova tempistica indicata dagli Assessorati, nonché agli adeguamenti di stanziamento ritenuti necessari.



Peraltro nel corso dei precedenti esercizi sono state assunte, per i provvedimenti che ne avevano i requisiti, prenotazioni di impegno sugli stanziamenti pluriennali, che ora costituiscono altrettanti vincoli nell'allocazione delle risorse del bilancio annuale, salvo diverse determinazioni che dovrebbero tuttavia essere assunte revocando formalmente i provvedimenti originari;

b) per una serie di provvedimenti per i quali sono stati assunti nel 1999 impegni programmatici che si prevede di non poter attuare interamente entro l'anno, che vengono quindi reiscritti in competenza nel 2000.

Ai riguardo si precisa che il Quadro A allegato alla proposta di legge Finanziaria 2000 e riferito alle leggi regionali da rifinanziare contiene stanziamenti al lordo delle riattribuzioni;

c) per lo "slittamento" al 2000 di alcune poste del bilancio 1999 che si prevede non potranno essere impegnate, per ragioni obiettive, nel presente anno ma che hanno comunque dato luogo ad iniziative e creato aspettative che si ritengono di dover onorare;


d) per l'effetto dell'art 70 della Lr 11/97 riferito ai fondi a destinazione vincolata, con la reiscrizione in competenza della differenza tra le somme impegnate (ai sensi del primo comma dello stesso art.70) e quelle pagate nel precedente esercizio (per cui non si dà luogo formalmente a residui passivi).

Inoltre sono state ovviamente riportate alla competenza 2000 le somme derivanti da risorse a destinazione vincolata, già acquisite o accertate, che si prevede di non impegnare entro il corrente esercizio.

L'insieme dei punti richiamati, in aggiunta ad ulteriori specifiche disposizioni, consente ai molti interlocutori e beneficiari esterni della Regione di individuare con certezza gli stanziamenti di loro interesse e di programmarne l'utilizzo.

Ciò è particolarmente rilevante per gli Enti locali, che per predisporre i propri bilanci devono avere la garanzia della sussistenza degli stanziamenti disposti a loro favore. Occorre tuttavia ricordare che la Regione ha introdotto norme severe circa il rispetto della tempistica nella realizzazione di opere ed iniziative, per cui - decorso il periodo previsto dai provvedimenti di concessione dei finanziamenti - gli stessi decadono e le risorse ritornano nella libera disponibilità della Regione.

**


L. 11/97 art. 70



Sinteticamente, per il 2000:

- 1) ENTRATE complessive, al netto delle partite di giro: **23.408** mld
- 2) Residui ATTIVI : **9.161** mld
- 3) USCITE complessive, al netto partite di giro: **23.408** mld
- 4) Le spese corrispondenti a fondi vincolati riattribuiti (Saldo A) risultano pari a **2.744** mld
- 5) Le spese di investimento finanziate con mutui (L1 5 e 5bis) risultano pari a **1.387** mld
- 6) i Residui PASSIVI sono stimati in **9.618** mld.
- 7) la giacenza di cassa è stimata pari a Lit **1.850** mld


A) LE ENTRATE:

I TRIBUTI PROPRI ammontano ad **8.456** mld.

Di esse, 6.597 mld attengono all'IRAP (6.107 mld) ed all'addizionale Irpef (490 mld), che al netto del fondo di compensazione regionale sono vincolate per legge al finanziamento della spesa sanitaria, in aggiunta al Fondo sanitario nazionale propriamente detto.

Restano 1.859 miliardi, derivanti essenzialmente dalla tassa auto (890 miliardi) e dall'accisa sulla benzina (600 mld).

Il resto delle entrate (salvo poste di modesta entità) è a destinazione vincolata, in particolare il Fondo sanitario (3.387 mld, cui si aggiungono le quote vincolate di Irap e Irpef per determinare le risorse destinate nel 2000 alle spese sanitarie di parte corrente), i fondi derivanti da programmi comunitari, le risorse per gli investimenti nella sanità (521 mld) e nell'edilizia, i fondi per il Giubileo per programmi in attuazione da parte della Regione, le risorse destinate al ripiano dei disavanzi pregressi della sanità.



Per i **programmi comunitari**, occorre rilevare che con il 1999 termina il periodo di programmazione 1994 - 99. Per il periodo 2000 - 2006 opereranno i **nuovi programmi** (in particolare l'Obiettivo 2, l'Obiettivo 3, il piano di sviluppo rurale). A tale riguardo è stata effettuata al momento una previsione di entrata esclusivamente per la prima annualità del piano rurale, al fine di garantire le risorse di cofinanziamento regionale. Per gli altri programmi si attendono le indicazioni comunitarie e nazionali, fermo restando che si è comunque garantito il cofinanziamento regionale attraverso l'istituzione di un apposito fondo complessivo.

Le entrate da MUTUI (o prestiti obbligazionari) ammontano a **4.186 mld**, di cui:

- 1.386 mld per investimenti
- mutuo a carico dello Stato per disavanzi trasporti : 677 mld
- mutui a carico Regione per disavanzi sanitari : 700 mld
- mutuo a copertura saldo finanziario esercizi pregressi: 1.175 mld

In merito alla copertura dei **disavanzi sanitari** ci si riserva di tornare con specifica comunicazione di dettaglio. E' infatti uno degli argomenti di maggiore rilevanza per le Regioni ed è tuttora in atto il confronto con lo Stato per la quantificazione della quota a carico dello Stato stesso, una cui prima rilevante copertura sarà prevista nella Finanziaria in discussione in Parlamento.

Quanto alla quota residua che resterà in capo alla Regione, si intende richiamare l'attenzione sulla specifica norma inserita nel "collegato" che attiva un meccanismo finanziario centrato sugli immobili a destinazione sanitaria, in grado di garantire - ferma restando la destinazione d'uso degli immobili stessi - la copertura di una parte rilevante del disavanzo.

Quanto all'acquisizione di risorse per gli **investimenti**, si è in più occasioni dato conto al Consiglio regionale dell'importanza che ha assunto per la Regione Lazio il ricorso al mercato finanziario internazionale e nazionale con l'emissione dei BOR. La Regione è ormai ben conosciuta dai mercati quale emittente di rilievo e di grande affidabilità (come testimoniato dagli alti Rating emessi dalle società specializzate Moody's e Standard & Poor's). I BOR hanno consentito alla Regione Lazio di ottenere risorse a lunghe scadenze ed a condizioni molto favorevoli, assicurando il sostegno forte ed effettivo della politica degli investimenti.

D

GA
A.L.